Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 28 febbraio 1925** — **Numero 49**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *B. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 384.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2345.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Gardone Val Trompia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1195, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Giuseppe Zanardelli » in Gardone Val Trompia;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 251, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Gardone Val Trompia è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per operai armaiuoli e corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio meccanico e in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 67,867:

il comune di Gardone Val Trompia con L. 6503;

la provincia di Brescia con L. 12,385;

la Camera di commercio di Brescia con L. 7225;

la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde di Milano con L. 2890.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 162. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 385.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2344.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, col quale la Scuola industriale di Trento viene riconosciuta quale Regia scuola industriale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Trento è riordinata quale scuola di tirocinio triennale per fabbri, meccanici, elettricisti e falegnami, con annessi due corsi di perfezionamento, corso triennale invernale di perfezionamento per arti edili, scuola complementare per apprendisti e sala pubblica di disegno.

Art. 2.

La Scuola comprende un laboratorio per fabbri meccanici e un laboratorio per falegnami ebanisti ed un laboratorio elettrotecnico.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di dodici insegnanti, di cinque capi officina, di un segretario, di tre bidelli.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con L. 395,000 oltre le somme necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.

Il comune di Trento resta obbligato a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 36 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 386.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2346.

Istituzione di un Regio laboratorio scuola, in Serra S. Bruno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Serra San Bruno, in data 22 gennaio e 22 marzo 1921; 30 marzo e 7 aprile 1922;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale, Sezione III;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Serra San Bruno un Regio laboratorio scuola comprendente due sezioni: una per falegnami ebanisti intagliatori, l'altra per fabbri cementisti. Al Regio laboratorio scuola potranno essere ammessi corsi preparatori e di avviamento.

Art. 2.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di un insegnante e di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Art. 3.

Al mantenimento annuo del Regio laboratorio scuola sono destinati i contributi del Ministero dell'economia nazionale in L. 30,000 e quello del comune di Serra San Bruno in L. 20,000. Allo stesso scopo saranno destinati gli eventuali sussidi di altri Enti e di privati nonchè il prodotto delle tasse scolastiche ed i proventi di laboratorio.

Il comune di Serra San Bruno fornisce i locali occorrenti per la sede del Laboratorio scuola e provvede a proprie spese per i servizi dell'acqua, illuminazione e riscaldamento.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Laboratorio è composto di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, del rappresentante del comune di Serra San Bruno e del direttore del laboratorio scuola.

Saranno altresì ammessi a farsi rappresentare con un proprio delegato quegli Enti che conferiscono un sussidio annuo continuativo non inferiore al decimo della somma complessiva del contributo del Ministero e del Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 387.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2347.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Gemona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1879, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale di Gemona;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Gemona è riconosciuta come Regio laboratorio scuola per falegnami intagliatori, fabbri, muratori e decoratori, con annessi un corso biennale preparatorio ed un corso per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria, di intaglio, di ferro battuto e di decorazione annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 65,000;
il comune di Gemona, con L. 30,000;
la provincia di Udine, con L. 4135;
la Camera di commercio di Udine, con L. 1000.

Il comune di Gemona resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 164. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 388.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2348.

Obbligatorietà, per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio in Tripolitania e in Cirenaica, di indossare la divisa coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 11 agosto 1920, n. 1186, concernente il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio in Tripolitania ed in Cirenaica;

Riconosciuta l'opportunità che il predetto personale abbia in Colonia una speciale divisa, analoga a quella adottata per gli altri corpi militari in servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, e che alla prima fornitura di tale divisa sia provveduto gratuitamente dall'Amministrazione;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio in Tripolitania ed in Cirenaica è fatto obbligo dal 1° gennaio 1925, di indossare la divisa coloniale color kaki, uguale come tipo di stoffa, tinta, confezionamento, qualità e quantità di oggetti di corredo, a quella dei Reali carabinieri colà di servizio, con le sole modifiche di seguito indicate:

a) il bavero della giubba sarà di panno verde con fiamma a due punte di color giallo canarino;

b) il copricapo sarà di feltro color kaki a foggia alpina, come quello in uso nel Regno.

Art. 2.

Alla prima vestizione del personale provvederanno gratuitamente i comandi di distaccamento della Regia guardia di finanza di Tripoli e di Bengasi coi fondi che saranno loro anticipati dai locali Governi, ai quali presteranno rendiconto contabile.

Ai successivi rifornimenti provvederà coi propri fondi la massa del corpo, la quale potrà incaricarne i predetti comandi, previa congrua somministrazione di fondi.

Art. 3.

Il personale di mare della Regia guardia di finanza in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica conserverà l'uniforme in uso nel Regno.

Allo stesso personale sarà accreditata al momento in cui assumerà servizio in Colonia, la somma di L. 400 a titolo di indennità di vestiario: la somma sarà versata alla massa del corpo che provvederà alle occorrenti forniture direttamente o per il tramite dei comandi di distaccamento coloniale.

Art. 4.

Il personale di terra e di mare con vincolo di servizio coloniale inferiore ad 8 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1925, non avrà diritto alla fornitura gratuita o alla quota di indennità.

Al personale di terra con vincolo di servizio coloniale da 8 a 12 mesi, la prima fornitura gratuita degli indumenti sarà effettuata solo parzialmente, ad eccezione del cappotto, dei gambali e della divisa di panno kaki.

Al personale di mare con vincolo da 8 a 12 mesi, sarà accreditata la metà della indennità di vestiario.

Spetterà invece la fornitura completa o l'intera indennità nel caso di proroga del vincolo di servizio coloniale, per un anno almeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 171. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 389.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 176.

Disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Sulla proposta dei Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti di cambio non possono dare il proprio nome quale contropartita in operazioni in divise.

La quotazione dei valori sul listino ufficiale può avvenire soltanto sulla doppia dichiarazione del venditore e del compratore.

Art. 2.

In sostituzione del giornale bollato, ora in vigore, gli agenti di cambio dovranno tenere una prima nota bollata unica, nella quale registreranno cronologicamente tutti gli affari, con la descrizione delle singole operazioni e indicando la qualità del titolo o della divisa, il prezzo, la scadenza, il compratore e il venditore.

Art. 3.

A parziale modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge del 10 giugno 1921, n. 737, è data facoltà all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di chiedere alle banche e ditte bancarie esercenti il commercio dei cambi la comunicazione di dati riguardanti la consistenza dei loro crediti verso l'estero e l'ammontare dei rispettivi debiti verso l'estero, rappresentati da giacenze in lire presso di esse a credito di corrispondenti esteri, fermo restando per il Tesoro il diritto di ordinare eventualmente proprie ispezioni.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato pure a domandare alle banche e alle ditte bancarie esercenti il commercio dei cambi la comunicazione giornaliera degli acquisti e vendite di cambi da esse effettuate. L'Istituto è autorizzato a domandare analoga comunicazione agli agenti di cambi e ai commissionari per quelle operazioni in cambio che non sono state effettuate con banche e ditte bancarie.

Art. 4.

A partire dal giorno 2 marzo prossimo, gli agenti di cambio, le banche, i banchieri, i commissionari e i cambia-valute non potranno accettare, nè eseguire ordini di acquisto, a termine, di titoli, esclusi quelli di Stato o garantiti dallo Stato e le cartelle fondiarie, se non contro contemporaneo versamento da parte dei committenti del 25 per cento del prezzo corrente dei titoli richiesti.

Delle somme così incassate dovrà essere data ricevuta al committente nei fissati riguardanti le singole operazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 192. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 390.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 157.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio di alcune torpediniere, della Regia nave « Atlante », del rimorchiatore N. 68 e della vedetta G. 44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le torpediniere costiere 1 P. N., 6 P. N., 8 P. N., 10 P. N., 11 P. N., 14 O. S., 20 O. S., 21 O. S., 22 O. S., 27 A. S., 28 A. S., 30 A. S., 37 P. N.; la nave sussidiaria di 2ª classe « Atlante » ed il rimorchiatore N. 68 (ex T. 11) sono radiati dal quadro del Regio naviglio.

Art. 2.

La Regia vedetta G. 44 ceduta alla « Cooperativa Ardita » di Trieste il 27 agosto 1921, è radiata dal quadro del Regio naviglio con la data del 26 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 170. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 391.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 146.

Disposizioni concernenti il personale di segreteria e delle biblioteche del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1872, n. 885; 9 luglio 1905, n. 366; 22 giugno 1913, n. 856, riguardanti la convenzione per il mantenimento del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1259, che stabilisce il nuovo ruolo organico per il personale del predetto Istituto;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per numerose categorie di personale dell'Amministrazione dello Stato, fra le quali è compreso il personale dell'Amministrazione universitaria e quello delle biblioteche;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843, concernenti l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, contenente l'ordinamento dell'istruzione superiore;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, contenente disposizioni sulla istruzione superiore;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze in ordine alla convenienza che al personale di segreteria e al personale delle biblioteche dell'Istituto siano estese le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale di egual grado dello Stato contenute nel R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale di segreteria del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze sono estese sino a non oltre il 30 novembre 1924, in quanto siano applicabili, le disposizioni di carattere economico e giuridico riguardanti il personale dell'Amministrazione universitaria, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843.

Analogamente al personale delle biblioteche del suddetto Istituto sono estese sino a non oltre il 30 novembre 1924 le disposizioni di carattere giuridico ed economico riguardanti il personale delle biblioteche dello Stato, contenute nei citati Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 11 novembre 1923, n. 2395.

Per il suddetto personale di segreteria e delle biblioteche sono approvati i ruoli organici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

La maggiore spesa occorrente sarà a carico del bilancio dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 155. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Ruolo organico del personale di segreteria e delle biblioteche del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al 30 novembre 1923, in conformità alle corrispondenti tabelle di stipendio n. 38 e n. 34 annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290:

SEGRETERIA.

Posti				Stipendi
1 direttore:				
	Stipendio iniziale			L. 12,000
	Id. al compimento del	4°	anno di grado	» 12,900
	Id. id.	8°	id.	» 13,800
	Id. id.	13°	id.	» 14,700
1 primo segretario:				
	Stipendio iniziale			L. 10,000
	Id. al compimento del	4°	anno di grado	» 10,800
	Id. id.	8°	id.	» 11,600
	Id. id.	12°	id.	» 12,300
	Id. id.	16°	id.	» 13,000
2 segretari:				
	Stipendio iniziale			L. 6,000
	Id. al compimento del	4°	anno di grado	» 6,900
	Id. id.	8°	id.	» 7,800
	Id. id.	12°	id.	» 8,600
	Id. id.	16°	id.	» 9,400
	Id. id.	20°	id.	» 10,100
	Id. id.	24°	id.	» 10,800
	Id. id.	28°	id.	» 11,500
1 ragioniere:				
	Stipendio iniziale			L. 6,000
	Id. al compimento del	5°	anno di grado	» 6,900
	Id. id.	10°	id.	» 7,800
	Id. id.	15°	id.	» 8,600
	Id. id.	19°	id.	» 9,400
	Id. id.	23°	id.	» 10,100
	Id. id.	27°	id.	» 10,800
	Id. id.	32°	id.	» 11,500
5				

BIBLIOTECHE.

Posti				Stipendi
1 bibliotecario:				
	Stipendio iniziale			L. 7,800
	Id. al compimento del	3°	anno di grado	» 8,600
	Id. id.	6°	id.	» 9,400
	Id. id.	10°	id.	» 10,200
	Id. id.	14°	id.	» 11,100
	Id. id.	18°	id.	» 12,000
	Id. id.	21°	id.	» 12,500
	Id. id.	24°	id.	» 13,000

2 **coadiutori:**

Stipendio iniziale	. . . .			L.	7,000
Id.	al compimento del	4° anno	di grado	»	7,800
Id.	id.	8°	id.	»	8,600
Id.	id.	12°	id.	»	9,400
Id.	id.	16°	id.	»	10,100
Id.	id.	20°	id.	»	10,800
Id.	id.	24°	id.	»	11,500

3 **assistenti:**

Stipendio iniziale	. . . .			L.	4,800
Id.	al compimento del	4° anno	di grado	»	5,300
Id.	id.	8°	id.	»	5,800
Id.	id.	12°	id.	»	6,200
Id.	id.	16°	id.	»	6,600
Id.	id.	20°	id.	»	7,000
Id.	id.	24°	id.	»	7,400
Id.	id.	28°	id.	»	7,800

6

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *B.*

Ruolo organico del personale di segreteria e delle biblioteche del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze per il periodo dal 1° *dicembre* 1923 *al* 30 *novembre* 1924, *in conformità della tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per il personale fuori quadro e per quello dei gruppi* A, B *e* C, *annessa al R. decreto* 11 *novembre* 1923, *n.* 2395, *allegato* III.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
SEGRETERIA						
1 direttore di segreteria di 2ª classe (grado ottavo)	13,700 *1,000*	14,300 *1,000*	15,100 *1,000*	16,000 *1,000*	—	4
1 primo segretario (grado nono)	11,600 *800*	12,200 *800*	12,900 *800*	13,700 *800*	—	4
2 segretari (grado decimo).	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*	—	3, 3, 4,
1 ragioniere (grado decimo).	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*	—	4, 4, 5,
5						
BIBLIOTECHE						
1 bibliotecario direttore di 2ª classe (grado settimo). . . .	16,000 *1,200*	16,800 *1,200*	17,800 *1,200*	—	—	4
2 coadiutori (grado undecimo).	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*	4
3 assistenti (grado dodicesimo). . . .	5,600 *400*	5,900 *400*	6,200 *400*	6,600 *400*	7,000 *400*	3
6						

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 392.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 158.

Proroga del termine stabilito dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, per la revisione degli ordinamenti amministrativo-contabili delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentita la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito nel terzo comma dell'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la revisione degli ordinamenti amministrativo-contabili delle Colonie, è prorogato al 30 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 148.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Padova.

N. 148. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1925.

Nomina di delegati governativi nel Comitato centrale amministrativo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, per il riordinamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Luigi Pace, direttore generale del tesoro, ed il gr. uff. Alessandro Ceresa, ispettore generale del tesoro, sono nominati delegati governativi nel Comitato cen-

trale amministrativo della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1925.
Valutazione del reddito dei terreni per il 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, si effettua moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Nel Bollettino sanitario settimanale n. 3, dal 12 al 18 gennaio 1925, pubblicato nel n. 41 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 febbraio, nella parte che riguarda le « Malattie infettive dei suini » devesi alla lettera B, erroneamente messa nella colonna riguardante la specie degli animali, sostituire la lettera S, iniziale della parola « suini ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 47

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 46	Belgio	124 36
Londra	117 865	Olanda	9 935
Svizzera	476 73	Pesos oro	22 40
Spagna	350 87	Pesos carta	9 855
Berlino (marco oro)	5 91	New-York	24 790
Vienna	0 0347	Oro	478 50
Praga	73 25	Belgrado	39 65
Dollaro canadese	24 69	Budapest	0 034
Romania	11 95		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 54
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 74

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di **ricevitoria telegrafica.**

Il giorno 21 corr. in Casotto, provincia di Trento, è stata **attivata** al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con **orario** limitato di giorno.

Roma, 23 febbraio 1925

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo, economia nazionale, foglio 25), con il quale venne bandito il concorso, per esami e per titoli, a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Ritenuta l'opportunità di prorogarne la scadenza;

Decreta:

La scadenza del concorso per 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, bandido con il citato decreto Ministeriale 28 novembre 1924, è prorogato al 16 marzo 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Revoca del concorso al posto di insegnante di storia e geografia nella Regia scuola commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1924, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1924, reg. n. 8, foglio n. 36, e pubblicato nel n. 215 del 12 settembre 1924 della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, con il quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante titolare di storia e geografia nella Regia scuola commerciale di Napoli;

Considerata l'opportunità di provvedere all'assegnazione di tale posto con personale esuberante in altre Regie scuole professionali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 11 agosto 1924 con il quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante titolare di storia e geografia nella Regia scuola commerciale di Napoli.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.